

MINISTERO DELL'INTERNODIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato Formazione Professionale

Lettera-Circolare

Prot. n. 14031/29101

Roma, 19 dicembre 2000

Al Sig. *Comandante delle S.C.A.*
00178 – ROMA-CAPANNELLEAi Sigg. *Ispettori Regionali ed Inter-*
regionali VV.F.

LORO SEDI

Ai Sigg. *Ispettori SIAPP*
LORO SEDIAi Sigg. *Comandi Provinciali VV.F.*
LORO SEDI**Oggetto: Corsi di formazione per la abilitazio-**
ne di Vigili, Capisquadra e Capireparto al
servizio di Prevenzione Incendi "Esami
Progetto".

Come è noto la Circolare n. 13 M.I.S.A. (99) e l'Accordo Decentrato siglato in data 14.5.99 prevedono la possibilità che il personale appartenente ai profili di Vigile, Caposquadra e Caporeparto, in possesso di idoneo titolo di studio, espleti pratiche di prevenzione incendi anche per quanto riguarda l'esame progetto per una serie di Attività del D.M. 16.02.82 riportate nell'All. 1 della presente circolare.

Fino ad ora la formazione del personale nel campo della prevenzione incendi veniva svolta utilizzando un corso a carattere propedeutico, detto basico, della durata di due settimane, più una serie di corsi di abilitazione, detti avanzati o di seconda fase, per l'abilitazione ai sopralluoghi di solito di una sola Attività per volta tra quelle previste dalla Circolare n. 2 M.I.S.A. (92) che resta tuttora valida tranne alcune lievi modifiche all'elenco delle Attività ammesse di cui in All. 2 si riporta l'ultima versione.

Per la naturale evoluzione della materia, tanto il corso basico predisposto a seguito della emanazione del D.P.R. 577/82, quanto il materiale didattico a supporto delle lezioni dei corsi avanzati realizzato diversi anni or sono, hanno bisogno ormai di aggiornamenti.

Numerosi corsi sono stati svolti finora, sicché le realtà dei Comandi risultano oggi alquanto diverse fra loro.

Con la presente circolare si rendono noti il programma e le modalità di svolgimento dei corsi che dovranno essere utilizzati d'ora in avanti per l'abilitazione del personale all'espletamento degli esami progetto e si forniscono alcune indicazioni in merito ai corsi di abilitazione ai sopralluoghi.

Per tener conto del diverso livello di partenza dei futuri corsisti (alcuni dei quali potrebbero non avere mai svolto in precedenza corsi di prevenzione incendi mentre altri potrebbero addirittura già operare in questo servizio) e delle diverse esigenze dei Comandi (che potrebbero avere bisogno di incrementare il lavoro soltanto per alcune delle Attività ammesse), la presente circolare prevede un iter formativo del personale caratterizzato soprattutto dalla flessibilità e che dovrebbe garantire una preparazione mirata e quindi un effettivo risultato sul servizio di cui trattasi.

Il nuovo percorso formativo nel campo della prevenzione incendi è articolato in otto moduli che si susseguono propedeuticamente fino al modulo finale di abilitazione.

Nell'All. 3 si riportano i programmi degli otto moduli citati, mentre nell'All. 4, per le diverse Attività di cui All. 1, vengono esplicitati i programmi dei vari moduli finali.

La durata dei moduli è fissata in modo da far coincidere l'affiancamento più probabile degli stessi con l'unità standard di durata dei corsi che è la settimana.

L'ordine con cui si susseguono i moduli didattici costituisce un vincolo per il percorso formativo che deve essere rispettato in tutte le tappe, salvo le eccezioni che risultano da quanto viene detto in appresso.

L'iter completo è necessario soltanto per chi non abbia mai svolto alcun corso di prevenzione incendi. Nulla vieta comunque, anche nel caso in cui siano stati già effettuati corsi (ma poi sia passato molto tempo oppure non si sia svolto un effettivo lavoro pratico), che si possa riprendere il ciclo formativo dall'inizio.

I primi due moduli 1 e 2 equivalgono al vecchio corso basico, quindi colui che ha già svolto il vecchio corso basico si può inserire nel percorso formativo a partire dal modulo 3. Viceversa, non può accedere al modulo 3 e seguenti chi non abbia già svolto almeno il vecchio corso basico oppure i nuovi moduli 1 e 2.

Chi è già in possesso dell'abilitazione a svolgere i sopralluoghi per qualche Attività, per conse-

guire anche l'abilitazione a svolgere gli esami progetto sulla stessa, tenuto conto della evoluzione del quadro normativo tecnico, dovrà comunque frequentare almeno i moduli da 3 a 7 più il modulo 8 relativo all'Attività in questione.

Ovviamente nei corsi che verranno avviati possono essere affiancati più moduli 8 per giungere eventualmente ad un multiplo della durata standard. In questo caso il relativo esame finale dovrà vertere su tutte le Attività per cui si intende conseguire l'abilitazione.

Il sistema a moduli adottato offre il vantaggio di poter sostituire con relativa facilità l'argomento che dovesse aver bisogno di aggiornamenti senza necessità di dover rivedere tutta l'architettura del sistema.

L'aggiornamento dei programmi nella materia di cui trattasi d'ora in avanti potrà quindi essere effettuato direttamente dai Comandi lasciando inalterati la struttura ed i vincoli del percorso formativo sopraindicati.

Come stabilito dalle disposizioni vigenti, ogni corso si conclude con un esame.

Al riguardo, data la delicatezza del servizio per cui si ottiene l'abilitazione e le implicazioni di responsabilità che da esso derivano, si evidenzia l'aspetto di particolare rigore con cui devono essere svolti il corso e l'esame finale che conferisce la possibilità di compiere atti di rilevanza esterna in veste quasi autonoma.

Per questa ragione i corsi che si concludono con un uno o più moduli 8 devono essere svolti a livello regionale e la Commissione d'esame deve essere costituita necessariamente dall'Ispettore Regionale, da un Comandante Provinciale della Regione interessata e da due Funzionari R.T.A. scelti tra i docenti del corso.

In caso di mancato superamento dell'esame il corso non potrà essere ripetuto prima che sia passato un periodo di almeno sei mesi.

Nel merito va detto che l'esame che abilita a svolgere il servizio di prevenzione incendi per una Attività deve necessariamente consistere anche nella effettuazione di almeno un esame progetto ed un sopralluogo relativi all'Attività in questione e nella predisposizione di tutti gli adempimenti ed atti previsti.

Tenuto conto che il personale che accede ai moduli 8 deve essere in possesso di diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico, il superamento dell'esame finale del corso in oggetto abilita congiuntamente sia all'effettuazione di esami progetto che di sopralluoghi.

Per quanto riguarda invece il conseguimento dell'abilitazione ai soli sopralluoghi, per i quali non è richiesto il possesso del diploma, d'ora in avanti e fatte salve le abilitazioni già concesse, valgono le regole viste sopra con l'eliminazione dei moduli 6 e 7 e con l'avvertenza che per ogni attività dell'All. 2 non compresa nell'All. 1 deve essere previsto un modulo finale di almeno due giorni (vedi 8) sulle relative norme o principi di prevenzione incendi validi per il caso, con relativo esame finale per il quale vale in linea di massima quanto detto sopra (non va richiesto ovviamente l'esame di un progetto).

Quanto detto ora a proposito dei sopralluoghi costituisce un primo esempio di come vadano aggiornati i programmi della presente circolare nel caso ciò dovesse rendersi necessario.

Al termine dei corsi di abilitazione sia agli esami progetto che ai sopralluoghi e prima dell'inizio del servizio attivo deve essere previsto un congruo periodo di tirocinio (almeno 3 mesi) in cui ciascun neoabilitato si affianchi ad un funzionario esperto che ne rifinisca la preparazione.

Soltanto al termine di detto periodo di tirocinio, il Comandante, con apposito ordine del giorno, dichiarerà il personale abilitato all'espletamento del servizio (esami progetto e/o sopralluoghi) per le rispettive Attività.

Al momento si sta valutando l'opportunità o meno di realizzare a livello centrale materiale didattico da utilizzare a supporto dei corsi di cui trattasi. Si ritiene comunque che trattandosi di materie ben conosciute dai funzionari del Corpo, il fatto di non disporre di materiale ad hoc non dovrebbe costituire grave ostacolo.

Per eventuali chiarimenti sul contenuto della presente Circolare, si invita a contattare direttamente l'Ispettorato Formazione Professionale (06-46529370).

L'Ispettore Generale Capo
D'ERRICO

Allegati:

All.1 – Elenco Attività del D.M. 16.02.82 per le quali i CR, CS e VP possono essere abilitati a svolgere il servizio di Esami Progetto.

All.2 – Elenco Attività del D.M. 16.02.82 per le quali i CR, CS e VP possono essere abilitati a svolgere il servizio di Sopralluoghi.

All.3 – Nuovo sistema formativo sulla P.I.

All.4 – Moduli specifici di P.I.

ELENCO ATTIVITÀ DEL D.M. 16.02.82
per le quali i Capireparto, Capisquadra e Vigili
possono essere abilitati a svolgere il servizio di Esami Progetto.

ATTIVITÀ	SOTTOCLASSE
3/A	FINO A 2 MC
3/B	FINO A 500 KG
4/A	FINO A 2 MC
4/B	FINO 5 MC
64	FINO A 100 KVA
72	OFFICINE PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLI CON CAPIENZA FINO A 20 AUTOVEICOLI
91	CON POTENZIALITÀ FINO A 350 KW
92	CON CAPIENZA FINO A 50 AUTOVEICOLI
94	EDIFICI FINO A 32 METRI DI ALTEZZA ANTINCENDIO
95	ASCENSORI IN EDIFICI CIVILE ABITAZIONE FINO A 32 METRI DI ALTEZZA ANTINCENDI

ELENCO ATTIVITÀ DEL D.M. 16.02.82
per le quali i Capireparto, Capisquadra e Vigili
possono essere abilitati a svolgere il servizio di Sopralluoghi.

ATTIVITÀ	SOTTOCLASSE
2	CABINE
3/A	FINO A 2 MC
3/B	FINO A 500 KG
4/A	FINO A 2 MC
4/B	FINO 5 MC
8	FINO A 10 ADDETTI
15	FINO A 25 MC
16	FINO A 10 MC
17	FINO A 25 MC
20	FINO A 1000 Kg
22	FINO A 10 MC
25	senza limite
43	FINO A 500 Q.LI
46	FINO A 1000 Q.LI
47	FINO A 1000 Q.LI
56	senza limite
58	FINO A 500 Q.LI
64	senza limite
72	FINO A 20 AUTOVEICOLI
77	senza limite
91	senza limite
92	FINO A 300 AUTOVEICOLI
93	FINO A 10 ADDETTI
94	FINO A 32 METRI
95	FINO A 32 METRI

NUOVO SISTEMA FORMATIVO SULLA P.I.

MODULO	ARGOMENTO	DURATA
1°	Richiami di chimica e fisica dell'incendio	2 gg.
2°	La prevenzione incendi La protezione passiva La protezione attiva	2 gg.
	Esame	0,5 gg.
3°	La legislazione antincendi: – L. 966/65 – D.M. 16.2.82 – D.P.R. 577/82 – D.P.R. 37/98 – D.M. 04.5.98	2 gg.
4°	Le norme speciali e l'attività di P.G.: – D.P.R. 547/55 – D.Lvo 626/94 – D.Lvo 493/96 – D.Lvo 758/94 – D.M. 10.3.98	2 gg.
	Esame	0,5 gg.
5°	Le norme tecniche generali: – Circ. 91/61 – Norme CEI – Norme UNI CIG. – L. 46/90	2 gg
6°	Gli impianti pericolosi: – Impianti elettrici nei luoghi – con pericolo d'incendio; – Impianti di adduzione del gas	2 gg.
	Esame	0,5gg.
7°	Richiami sulle regole del disegno tecnico – civile (planimetrie, piante, sezioni, prospetti) – industriale (imp. elettrici, imp.idraulici e imp. del gas) – D.M. 30.11.83	2 gg.
8°	Attività (*) del D.M. 16.02.82: – Le norme tecniche specifiche	2 gg.
	Esame	0,5 gg.

(*) Un modulo per ognuna delle Attività previste dalla Circolare annessa all'Accordo decentrato.

All. 4

MODULI SPECIFICI DI P.I.

8 ¹	Attività 3a e 3b del D.M. 16.2.82 -depositi e rivendite di gas inf./comb. compressi in bombole fino a 2 m³ -depositi e rivendite di gas inf./comb. dis. o liq. in bombole fino a 2 m³ Circ. 74/56 e successive modificazioni ed integrazioni Norme UNI-CIG relative	2 gg.
8 ²	Attività 4a e 4b del D.M. 16.2.82 -depositi di gas compressi in serbatoi fissi -depositi di gas disciolti o liquefatti in serbatoi fissi D.M. 24.11.84 – D.M. 31.3.84 e successive modificazioni ed integrazioni. Norme UNI-CIG relative	2 gg.
8 ³	Attività 64 e 91 del D.M. 16.2.82 -gruppi elettrogeni fino a 100 kVA -impianti produzione calore fino a 350 KW Circ. 31/78 – Circ. 73/71 – D.M. 12.4.96 e successive modificazioni ed integrazioni. Norme UNI-CIG relative	2 gg.
8 ⁴	Attività 72 e 92 del D.M. 16.2.82 – officine per la riparazione fino a 20 autoveicoli – autorimesse fino a 50 autoveicoli D.M. 1.2.86 e successive modificazioni ed integrazioni.	2 gg.
8 ⁵	Attività 94 e 95 del D.M. 16.2.82 – edifici civile abitazione fino a 32 m. – vani di ascensore fino a 32 m. D.M. 16.5.87 e successive modificazioni ed integrazioni.	2 gg.